



Regione Piemonte

Provincia di Biella

# Comune di Piedicavallo

Via IV Novembre n. 2 Tel 015-609115 Fax 015-6099102

e-mail: [piedicavallo@ptb.provincia.biella.it](mailto:piedicavallo@ptb.provincia.biella.it)

\*\*\*\*\*

## ORDINANZA N. 01/2011 SICUREZZA STRADALE IL SINDACO

**ESAMINATO** lo stato di fatto delle strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico (comprese quelle pedonali) nel territorio del Comune di PIEDICAVALLO;

**CONSIDERATO** che è opportuno prevenire ogni possibile aggravamento dei disagi e delle situazioni di pericolo in occasione di eventi atmosferici (neviccate, piogge intense, vento, ecc...)

Che la presenza di siepi vive invadenti la carreggiata, di piante radicate lungo il ciglio delle strade, di piante ammalorate e suscettibili di caduta, di rami protendenti sulla sede viabile, di piantagioni collocate in posizioni pericolose, o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada costituisce grave limitazione alla corretta fruizione in sicurezza delle strade pubbliche;

**VERIFICATO** che i proprietari di tutti i fondi confinanti le strade pubbliche, sui quali si verificano le situazioni di pericolo per la sicurezza stradale descritte nel capoverso precedente, sono tenuti a prendere tutti gli accorgimenti e a mantenere i propri fondi in situazioni tali da evitare il verificarsi delle stesse;

**VISTI** gli artt.50 del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;

gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;

gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

**RILEVATA** l'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati.

### ORDINA

Tutti i proprietari dei terreni confinanti con strade provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico (comprese quelli pedonali) situati nel territorio del Comune di PIEDICAVALLO, dovranno provvedere a:

- Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità sulla strada confinante.
- Tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi e che si protendono oltre il ciglio stradale o che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono con linee elettriche, punti luce di illuminazione pubblica e la corretta fruibilità e funzionalità della strada.
- Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai terreni laterali e caduti dai propri fondi sulla sede stradale per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
- **Abbattere tutte le piante sia arbustive che arboree, che siano anche solo parzialmente ricomprese in una fascia di intervento di metri 3 (tre).**



Regione Piemonte

Provincia di Biella

# Comune di Piedicavallo

Via IV Novembre n. 2 Tel 015-609115 Fax 015-6099102

e-mail: [piedicavallo@ptb.provincia.biella.it](mailto:piedicavallo@ptb.provincia.biella.it)

\*\*\*\*\*

- Rimuovere le piante d'alto fusto ancora vitali e vigorose che si presentano pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione stradale perché troppo inclinate o perché scalzate al colletto o perché hanno un apparato radicale squilibrato e parzialmente scoperto.
- Adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

I suddetti interventi di messa in sicurezza, adeguamento e corretta tenuta dei fondi latitanti le strade dovranno essere eseguiti **entro 45 giorni dalla data di emissione della presente ordinanza.**

\_Si rammenta la responsabilità civile e penale dei proprietari per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza, o del mancato rispetto degli obblighi imposti ai proprietari dei fondi confinanti le pubbliche vie previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno sanzionate amministrativamente a norma delle vigenti disposizioni di Legge.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

## RICORDA CHE

In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e pertanto ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista.

Se il trasgressore non compie, nel termine prescrittogli, quanto dovuto, il Prefetto, su comunicazione dell'Ente proprietario della strada, dà facoltà a quest'ultimo di compiere le opere suddette. Successivamente al compimento del ripristino dei luoghi, l'Ente proprietario della strada trasmette la nota delle spese sostenute al Prefetto, che emette ordinanza-ingiunzione di pagamento, tale provvedimento costituisce titolo esecutivo.

Avverso alla presente Ordinanza, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita



Regione Piemonte

Provincia di Biella

# Comune di Piedicavallo

Via IV Novembre n. 2 Tel 015-609115 Fax 015-6099102

e-mail: [piedicavallo@ptb.provincia.biella.it](mailto:piedicavallo@ptb.provincia.biella.it)

\*\*\*\*\*

## RAMMENTA ALTRESI'

Il generale principio della responsabilità del custode della cosa, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc.. sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art 2051 del Codice Civile

Piedicavallo,li

**IL SINDACO  
GIOLITO FRANCESCO**